



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI BARI

SEZIONE 17

SEZIONE

N° 17

REG.GENERALE

N° 4825/12

UDIENZA DEL

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	DURANTE	DORIS	Presidente
☐	LIUZZI	VITANTONIO	Relatore
☐	MARCHITELLI	MARIA GABRIELLA	Giudice
☐			
☐			
☐			
☐			

SENTENZA

N°

22/17/13

PRONUNCIATA IL:

28/01/2013

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

18/02/2013

ha emesso la seguente

SENTENZA

Il Segretario

- sul ricorso n. 4825/12
depositato il 24/12/2012

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVS010101329 IRPEF-ALTRO 2008
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVS010101329 IVA-ALTRO 2009
contro: AG.ENTRATE DIR.PROV.UFF.CONTR. BARLETTA-ANDRIA-TRANI

proposto dal ricorrente:

ZAGARIA ANTONIO

VIA TRAV SAN F. D'ASSISI 130/E 76121 BARLETTA BT

difeso da:

LATTANZIO AVV.ANTONIO

P.ZZA M. DI VIA FANI 4 76125 TRANI BT



COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
BARI

La presente copia, composta di n. 1
fogliato, è conforme all'originale agli atti di
questa Commissione. Si rilascia in esenzione
del bollo per uso studio.

Bari, 19 FEB. 2013

Svolgimento del processo

Il sig. Zagaria Antonio, esercente l'attività di " Commercio all'ingrosso di frutta ed ortaggi freschi", elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore in Trani alla Piazza dei Martiri di Via Fani n. 4 con ricorso tempestivo, depositato innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari , si opponeva all'avviso di accertamento relativo all'anno 2008, redatto sulla base della " incoerenza dell'indice di ricarico applicato".

Con il predetto atto l'Ufficio impositore determinava il maggior reddito di impresa, ai sensi dell'art. 39, 1 comma, lettera d) del DPR 600/73, quantificando le maggiori imposte IRES, IVA e IRAP per un totale di € 38.330,00 ,oltre sanzioni ed interessi.

Il ricorrente con il ricorso eccepiva il difetto di motivazione .Mancata indicazione dei dati contabili ed extracontabili per la determinazione dei ricavi presunti e dell'esito del calcolo,effettuato con il prodotto informatico GE.RICO. ,con la descrizione dei gruppi omogenei ai quali è stata attribuita l'attività esercitata dal contribuente; la nullità dell'avviso di accertamento per omessa attivazione del contraddittorio da parte dell'Ufficio. Violazione dell'art. 10 della Legge n. 146/1998 e della Circolare 14 Aprile 2010 ,n. 14/E dell'Agenzia delle Entrate Direzione Affari Legali e Contenzioso; il difetto di motivazione e mancato assolvimento dell'onere della prova. Violazione dell'art. 62-sexies del D.L. 331/1993,convertito nella legge n. 427/1993 e dell'art. 2697 cc,in relazione alla prova della sussistenza di " gravi incongruenze"; il difetto di motivazione. Falsa od erronea applicazione degli artt. 39,comma 1,lett.d) e 42 del DPR n. 600/1973,nonché dell'art. 7 della Legge n. 212/2000,in relazione agli artt. 2697,2727 e 2729 c.c. , nel contesto degli artt. 3 ,23,53 e 97,comma 1, Costituzione. Carenza di istruttoria;la infondatezza sostanziale della presunta pretesa tributaria ed irragionevolezza dei risultati del metodo accertativo basato sugli studi di settore in relazione alle particolari condizioni di svolgimento dell'attività nel periodo d'imposta oggetto di accertamento.

Il ricorrente insisteva sulla illegittimità dell'operato dell'Ufficio impositore e concludeva chiedendo la sospensione e nel merito l'accoglimento del ricorso con condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese di lite.

L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di BAT con gli atti di costituzione in giudizio e controdeduzioni al ricorso precisava di aver proceduto alla determinazione del maggior reddito di impresa ai sensi dell' art. 39, comma 1 lett d) DPR 600/73 sulla base di un processo verbale redatto dalla stessa Agenzia, in data 19.09.2011,dal quale emergeva l'errata scritturazione dei dati indicati al rigo F29 dello studio di settore presentato dal contribuente .Insisteva sulla legittimità del suo operato ed in particolare sul mancato obbligo di instaurare il contraddittorio tra le parti,si riportava ad alcune sentenza della Corte di Cassazione , favorevole all'Ufficio, e concludeva con il rigetto della sospensione e del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.



M

La Commissione, nell'udienza odierna ascolta il relatore sui fatti della controversia, il rappresentante dell'Ufficio ed il difensore del ricorrente, preventivamente, rinunciano alla cautelare, si riportano agli atti difensivi e quindi la causa viene decisa nel merito.

Motivi della decisione

La Commissione ritiene che il ricorso è meritevole di accoglimento.

Il collegio ritiene che l'operato dell'Ufficio appare eccessivo nel momento in cui ritenendo di assumere a base dell'accertamento le risultanze degli studi di settore non si adopera per istaurare il contraddittorio. Non è condivisibile quanto affermato dall'Ufficio nelle deduzioni, circa il mancato obbligo di invitare il contribuente per chiarire e giustificare gli scostamenti, trattandosi di atto successivo ad una verifica fiscale. L'Ufficio, a parere del Collegio, avrebbe dovuto, in ogni caso, promuovere il contraddittorio nel rispetto delle regole del giusto procedimento e del principio di cooperazione tra amministrazione finanziaria e contribuente, anche in considerazione che il rilievo contabile evidenziato nel PVC, essendo l'unico elemento rilevato dalla contabilità aziendale, necessitava di ulteriori chiarimenti.

Quanto attiene al merito va rilevato che le motivazioni addotte dal ricorrente non possono essere disattese in considerazione che l'avviso opposto è carente di elementi essenziali, la normativa richiede l'esistenza di "gravi incongruenze tra ricavi, compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dagli studi di settore".

Nel caso di specie le "gravi incongruenze" non sono state evidenziate in quanto lo scostamento, tra i ricavi dichiarati e quelli accertati, è pari al 2,4%. Questo valore è di lieve entità anche in considerazione delle peculiari caratteristiche dell'attività svolta dal contribuente: elemento questo non contestato dall'Ufficio.

Sotto questo profilo l'accertamento è carente di elementi certi e quindi va annullato.

Anche il terzo motivo del ricorso va accolto non avendo l'Ufficio in sede di verifica rilevato elementi contabili tali da potere inficiare la contabilità dell'impresa e quindi ricorrere all'applicazione dell'art. 39, comma 1 lett d) DPR 600/73. Va detto che le risultanze degli studi di settore rivestono, per giurisprudenza consolidata, le caratteristiche di presunzioni semplici avverso i quali il ricorrente può apportare le motivazioni che hanno indotto lo scostamento.

L'Ufficio avendo riscontrato la esistenza di una contabilità regolare e non avendo riscontrare elementi tali da poterla disattendere avrebbe dovuto, trattandosi di accertamento analitico-induttivo redatto ai sensi dell'art. 39 del DPR 600/73, rilevare gli elementi certi e noti, evidenziando i maggior ricavi non dichiarati o le spese non inerenti l'attività.

Va detto che in presenza di contabilità regolarmente tenuta o comunque non oggetto di contestazione, è illegittima la determinazione induttiva del reddito d'impresa, effettuata a norma dell'art. 39, comma 1, lett. d), DPR n. 600 del 29.09.1973 e non sulla base di elementi certi e noti. Nel caso di specie l'avviso opposto è stato redatto su un unico elemento derivante dall'applicazione degli studi di settore, cioè per la sola incoerenza dell'indice di ricarico.

La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza 2891 del 2002, ha affermato che per potere applicare la norma dell'art. 39, non è sufficiente l'applicazione automatica delle risultanze dello studio di settore ma occorre che tali elementi siano avvallati da altri indizi che rendono giustificato lo scostamento, è necessario, in parole povere, che l'Ufficio impositore dimostri che sia stato preventivamente accertata la esistenza di gravi incongruenze tra ricavi dichiarati o dalle spese sostenute e quelli desumibili dalle caratteristiche e condizioni di esercizio dell'attività svolta dall'impresa accertata.

Nell'art. 39, I comma, lettera d) del D.P.R. 600/73, il legislatore, dopo aver enumerato le diverse fattispecie che costituiscono i presupposti dell'accertamento contabile, prevede, la possibilità, per l'Ufficio accertatore, di desumere l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza di passività dichiarate attraverso l'utilizzo di semplici presunzioni.

E' questa l'unica ipotesi in cui la prova della fondatezza dell'accertamento contabile sia rimessa ad un'argomentazione presuntiva che, peraltro, deve essere dotata dei requisiti della gravità, precisione e concordanza.

In definitiva il ricorrente ha personalizzato il ricorso sulla corretta tenuta della contabilità d'impresa, evidenziando che, per l'anno in contestazione, è congruo e coerente agli studi di settore.

La Commissione ritiene che sussistono validi motivi per compensare le spese di giudizio consistenti nelle caratteristiche della controversia trattata.

P.Q.M.

Accoglie e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Spese compensate.

Bari 28.01.2013

Il Relatore

(Dott. Vito Antonio Liuzzi)

Il Presidente

(Dott. Doris Durante)

